

REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
 Il Tribunale Supremo Militare
 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

Sulla rappresentanza del Procuratore generale militare in data 5 marzo 1969 del seguente tenore "Letta l'ordinanza in data 21.2.1969, con la quale il Tribunale supremo militare, sulle conformi conclusioni di questo ufficio, rimise dal Tribunale militare di Torino a quello di Padova il procedimento penale a carico di RACCA Pir Carlo; Ritenuto che il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Bruno SEGRE di Torino, ha fatto istanza di revoca dell'ordinanza sopra accennata, in considerazione della difficoltà in cui egli si trova di assicurare efficacemente la difesa dell'imputato medesimo nella città di Padova; Letto il parere espresso dal Procuratore militare di Padova (foglio n. 85/69 del 1.3.1969), il quale ritiene che l'istanza del difensore meriti accoglimento, anche per ragioni relative alla residenza dell'unico teste del processo; Ritenuto pertanto opportuno che il procedimento a carico del RACCA venga restituito al tribunale militare di Torino, originariamente competente;""

Udita la relazione del Giudice Ten. Gen. G.M. Vittorio VEUTRO consigliere relatore del Tribunale supremo militare.

Udita la lettura della rappresentanza suddetta;

Ritenuto conveniente per le ragioni ~~suddette~~ espresse nella surriportata rappresentanza revocare la suddetta ordinanza di rimessione

pre

P. Q. M.

Letto ed applicato l'articolo 285 c.p.m.p.;

Il Tribunale supremo militare decidendò in camera di consiglio

R E V O C A

l'ordinanza 21.2.1969 con la quale il rprocedimento riguardante RACCA PierCarlo, imputato di disubbidienza, fu rimesso al Tribunale militare di Padova

ORDINA

la trasmissione degli atti processuali al tribunale militare di Torino.-

Roma, li quattordici marzà millenovecentosessantanove.-

IL RELATORE .

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE

ALL4ORIGINALE SEGUONO LE FIRME

P.G.C.

IL CANCELLIERE

(ARNALDO CAMILLONI)